



**COMUNE DI RAVENNA**

**AREA INFRASTRUTTURE CIVILI**  
*SERVIZIO GEOLOGICO E PROTEZIONE CIVILE*

*PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE*

*P.A.E. 2006*

**VARIANTE GENERALE**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**



*Ravenna Marzo 2011*

*ADOTTATO*                      *DELIBERA CONSILIARE*    *n° 144/99444*    *del 27/09/2010*  
*PUBBLICATO*                    *B.U.R*                                      *N° 136 parte II*    *del 13/10/2010*  
*IN VISIONE*                      *ARCHIVIO GENERALE*            *dal 13/10/2010*    *al 11/12/2010*  
*CONTRODEDOTTO*            *DELIBERA CONSILIARE*    *n° 52*                                      *del 21/03/2011*  
*APPROVATO*                      *DELIBERA CONSILIARE*    *n° 52*                                      *del 21/03/2011*  
*ENTRATA IN VIGORE*                      *B. U. R.*                                      *n° 65*                                      *del 27/04/2011*  
*DEPOSITO PER LA CONSULTAZIONE – U.O. GEOLOGICO*                                      *il. 27/04/2011*  
*TRASMESSA APPROVAZIONE ALLA PROVINCIA DI RAVENNA*                                      *il 06/03/2011*

Sindaco Assessore ai LL. PP. Segretario Generale	Fabrizio Matteucci Gabrio Maraldi Dott. Amedeo Penserino
<b>Capo Area Infrastrutture Civili</b>	Ing. Walter Ricci
<b>Capo Servizio Geologico Protezione Civile</b>	Ing. Walter Ricci
<b>Progettista</b> – Responsabile U.O. Geologico	Dott. Sergio Nannini
<b>Collaboratori</b> – U.O. S.I.T.	Dott. Alessandro Morini

Revisione – n° 0 del 30/06/2010
Revisione – n° 1 del 27/09/2010
Revisione – n° 2 del 16/03/2011
Revisione – n° 3 del 21/03/2011

## SOMMARIO

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
Art. 01 <i>Applicazione del Piano</i> .....	3
Art. 02 <i>Norme generali</i> .....	3
Art. 03 <i>Validità temporale</i> .....	4
Art. 04 <i>Elaborati costitutivi</i> .....	4
Art. 05 <i>Ambiti di applicazione</i> .....	5
<b>TITOLO II – ATTIVITA’ ESTRATTIVA</b> .....	6
Art. 06 <i>Modalità di attuazione</i> .....	6
Art. 07 <i>Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA e Screening)</i> .....	6
Art. 08 <i>Attivazione Poli</i> .....	10
Art. 09 <i>Polo Stazzona e Polo La Bosca</i> .....	11
Art. 10 <i>Autorizzazione</i> .....	12
Art. 11 <i>Domanda di autorizzazione</i> .....	13
Art. 12 <i>Convenzione</i> .....	14
Art. 13 <i>Procedure per la presentazione delle domande e tempistica per il rilascio delle autorizzazioni</i> .....	15
Art. 14 <i>Validità temporali</i> .....	16
Art. 15 <i>Modalità operative per il computo del materiale utile estratto.</i> .....	17
Art. 16 <i>Impianti fissi ed edifici destinati alla lavorazione in loco</i> .....	18
Art. 17 <i>Protezione visiva e schermatura</i> .....	19
Art. 18 <i>Impianti di trasformazione, frantumazione, stoccaggio e vendita</i> .....	19
Art. 19 <i>Varianti al progetto di coltivazione</i> .....	19
Art. 20 <i>Tutela delle acque sotterranee</i> .....	20
Art. 21 <i>Scarpate di escavazione e di finitura</i> .....	21
Art. 22 <i>Distanza dall'orlo di escavazione</i> .....	21
Art. 23 <i>Sicurezza all'interno delle aree di cava</i> .....	23
Art. 24 <i>Recupero delle aree di cava abbandonate</i> .....	23
Art. 25 <i>Categorie dei lavori di riassetto delle cave</i> .....	24
Art. 25 bis <i>Aree soggette a ritombamento</i> .....	24
Art. 26 <i>Delimitazione dell'area di cava</i> .....	25
Art. 27 <i>Tariffe</i> .....	25
Art. 27 bis <i>Monitoraggio ambientale delle aree di cava</i> .....	25
<b>TITOLO III – MIGLIORIE FONDIARI E OPERE DI MODIFICA DELLA MORFOLOGIA FISICA DEL TERRITORIO</b> .....	29
Art. 28 <i>Modalità di attuazione</i> .....	29
Art. 29 <i>Tipologie di intervento</i> .....	29
Art. 30 <i>Domanda di autorizzazione.</i> .....	30
Art. 31 <i>Quantificazione del contenuto in sabbia nel materiale da cedere all'esterno della proprietà/azienda.</i> .....	31
Art. 32 <i>Tariffe</i> .....	32
Art. 33 <i>Garanzia fideiussoria.</i> .....	32
Art. 34 <i>Inizio e fine lavori.</i> .....	32

<b>TITOLO IV – NORME COMUNI</b> .....	33
<i>Art. 35 Decadenza</i> .....	33
<i>Art. 36 Revoca e sospensione</i> .....	33
<i>Art. 37 Interventi d'ufficio</i> .....	34
<i>Art. 38 Diffida</i> .....	34
<i>Art. 39 Viabilità</i> .....	34
<i>Art. 40 Passi carrai</i> .....	35
<i>Art. 41 Sorveglianza</i> .....	35
<i>Art. 42 Imprevisti</i> .....	35
<i>Art. 43 Rispetto di alberature di pregio</i> .....	35
<i>Art. 44 Rispetto di edifici e costruzioni di valore architettonico, storico e ambientale</i> .	36
<i>Art. 45 Rinvenimento di cose di interesse storico, archeologico o paleontologico</i> .....	36
<i>Art. 46 Rinvenimento di ordigni bellici</i> .....	36
<i>Art. 47 Adozione di adeguati accorgimenti per impedire l'imbrattatura delle strade pubbliche da parte degli automezzi della cava</i> .....	37
<i>Art. 48 Inadeguatezza della rete viabile pubblica al trasporto pesante del materiale di scavo</i> .....	37
<b>TITOLO V - REGIME TRANSITORIO.</b> .....	38
<i>Art. 49 V.I.A. e Screening.</i> .....	38
<i>Art. 50 Attività preliminari all'Esercizio dell'Attività Estrattiva.</i> .....	38
<i>Art. 51 Attività di frantumazione, stoccaggio e commercializzazione di materiali lapidei.</i> .....	38
<i>Art. 52 Sistema GIS</i> .....	39
<i>Art. 53 Modalità per il rilievo del materiale scavato</i> .....	39
<b>TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI</b> .....	39
<i>Art. 54 Vigilanza</i> .....	39
<i>Art. 55 Sanzioni</i> .....	40
<b>ALLEGATI</b> .....	42
(a) <i>Allegato 1 - Scheda tecnica di sintesi</i> .....	44
(b) <i>Allegato 2 – Atto Unilaterale d'Obbligo</i> .....	46
(c) <i>allegato 3 – Dichiarazione art. 49</i> .....	50

## ***TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Art. 01 *Applicazione del Piano***

Il Comune di Ravenna, attraverso lo strumento di pianificazione urbanistico "Piano delle Attività Estrattive (PAE)", regolamentato dalla normativa Nazionale e Regionale vigente in materia, concorre all'attuazione del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE).

Ai sensi della L.R. 17 del 18/07/1991 e successive modificazioni, la disciplina in materia di cave e torbiere nel territorio dei Comuni è regolata dalle Norme Tecniche di Attuazione dei rispettivi PAE.

La presente " Variante Generale al Piano delle Attività Estrattive - PAE 2006" del Comune di Ravenna è da considerarsi, ai sensi dell'art. 34 co. 1 della L. R. n° 20/2000, a tutti gli effetti strumento urbanistico e pertanto la sua approvazione comporta di conseguenza Variante Specifica ai vigenti strumenti urbanistici.

### **Art. 02 *Norme generali***

Il Comune di Ravenna è dotato di PAE mediante Delibera del C.C. n° 56/34689 del 05/04/2007, entrato in vigore in seguito alla pubblicazione sul B.U.R n° 57 del 27/04/2007. Considerato che la Provincia di Ravenna, con delibera di C. P. n° 18 del 03/03/2009, ha approvato una Variante del P.I.A.E (Piano Infraregionale delle Attività Estrattive), il Comune di Ravenna ottempera al disposto dell'art. 9 co. 1 della L. R. n° 17/91 provvedendo all'adeguamento del PAE vigente ai contenuti del PIAE di nuova approvazione. Le presenti NORME TECNICHE di ATTUAZIONE (NTA), sono elaborato costitutivo della Variante Generale al Piano delle Attività Estrattive - PAE 2006 e disciplinano le attività estrattive e gli interventi volti alla modificazione della morfologia fisica del suolo nel territorio comunale, in conformità alle previsioni contenute nel PIAE e nel rispetto della L.R. n° 17/91.

La presente variante recepisce gli ampliamenti previsti per i Poli sovracomunali individuati dal Piano Infraregionale, in base alle modalità di cui alla Relazione di Piano e alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione del PIAE vigente.

Le presenti norme recano le prescrizioni alle quali si deve attenere sia chi intende iniziare ex novo l'attività estrattiva, sia chi intende proseguire, con o senza ampliamento, l'estrazione di materiale.

L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato all'attuazione della L. R. n° 9 del 18/05/1999, e successive modifiche, inerente la "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", nonché al conseguimento del titolo autorizzativo comunale secondo le prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Chiunque non rispetti le presenti Norme è soggetto alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 17 del 18/7/91, art. 22, ferme restando tutte le altre sanzioni di legge.

Per quanto non contemplato nelle presenti norme si fa riferimento alle leggi urbanistiche, ai relativi regolamenti edilizi e alle leggi dello Stato e della Regione.

### **Art. 03 Validità temporale**

La validità della presente variante generale al Piano delle attività estrattive è prevista sino al 26/04/2017.

Almeno due anni prima della scadenza del presente PAE 2006 dovranno iniziare le procedure di verifica per la redazione del nuovo strumento urbanistico in sostituzione dell'attuale.

### **Art. 04 Elaborati costitutivi**

La presente Variante Generale al Piano delle Attività Estrattive - PAE 2006 è costituita dai seguenti elaborati:

- 1) relazione generale
- 2) norme tecniche di attuazione e relativi allegati;
- 3) documentazione cartografica;

Le sole tavole in scala 1:5000 costituiscono l'unico riferimento per l'applicazione della procedura autorizzativa per gli interventi previsti dalle presenti NTA.

Per qualsiasi altro elemento legislativo non contenuto nelle presenti norme, vale quanto prescritto nelle norme di attuazione del PSC e RUE vigente, salvo diverse disposizioni di legge.

### Art. 05 *Ambiti di applicazione*

(c1) L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree che la presente Variante Generale al Piano delle Attività Estrattive - PAE 2006 individua come POLI, sulla base delle previsioni ed indicazioni contenute nel PIAE vigente e nel rispetto dell'art. 7 della L. R. 17/91.

**Per attività estrattive** si intendono le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo dirette alla estrazione a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del R.D. 1443 del 29.7.1927.

Lo sfruttamento delle risorse minerarie, mediante l'estrazione del materiale in modo organizzato e continuativo, è da considerarsi ai sensi delle presenti norme, quale requisito necessario per poter inoltrare richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. Tale attività è legata all'utilizzazione del materiale estratto, pertanto la coltivazione del giacimento deve risultare preminente rispetto alle altre possibili attività autorizzabili, costituendo quindi l'oggetto e lo scopo dell'attività imprenditoriale.

(c2) Non sono considerati attività estrattiva i **movimenti e/o sbancamenti di terra**, effettuati per fini diversi dalla selezione e commercializzazione del materiale estratto; rientrano in questa categoria:

- gli sbancamenti e ogni scavo in genere da eseguirsi per realizzare fabbricati;
- gli sbancamenti, i movimenti di terreno e ogni altro scavo in genere da eseguirsi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- i dragaggi da effettuarsi per approfondimenti e allargamenti del Porto Canale;
- la pulizia delle spiagge;
- la frantumazione di inerti lapidei e di scarto;
- i materiali di risulta dall'esecuzione di opere idrauliche e Lavori Pubblici in generale.

Per queste categorie di interventi è comunque consentita la vendita del materiale di risulta, nel rispetto della normativa vigente in materia.

(c3) Oltre a quanto previsto dall'art. 2 della L. Reg. 17/91 (Estrazione dal demanio fluviale, lacuale e marittimo), l'escavazione e/o la commercializzazione di materiali in ambiti diversi da quelli di cui ai precedenti c1) e c2) è consentita esclusivamente per le migliorie fondiari e opere di modifica della morfologia fisica del territorio, da effettuarsi nei modi e nei limiti indicati dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

(c4) Chiunque svolga le attività indicate nei precedenti c1) e c3) senza l'atto autorizzativo previsto dalle presenti norme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo art. 55.

## ***TITOLO II – ATTIVITA' ESTRATTIVA***

### **Art. 06 *Modalità di attuazione***

L'esercizio dell'attività estrattiva nel territorio del Comune di Ravenna si attua mediante autorizzazione convenzionata, i cui contenuti sono stabiliti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 17/91, previo applicazione delle già citate disposizioni della L. Reg. n° 9 del 18/5/1999 come successivamente M. I., inerente la disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il modello di convenzione tipo che verrà utilizzato, propedeutico al rilascio dell'atto autorizzativo, è quello approvato dalla Giunta regionale con delibera n° 70 del 21/01/1992.

### **Art. 07 *Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA e Screening)***

La disciplina risulta normata dal titolo III della parte II del D.Lgs. 152/2006 e, qualora compatibile, dalla legge regionale n. 9/1999.

(c1) Ai sensi degli allegati A.3.2 e B.3.4 della L. Reg. n° 9 del 18/5/1999, le cave e le torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto, o che interessano un'area superiore ai 20 ha, o ricadenti in area naturale protetta indipendentemente dalla estensione e dal materiale estratto annualmente, sono sottoposte alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Ai sensi della medesima L.R. n. 9/99 le cave e le torbiere con meno di 500.000 mc/anno di materiale estratto, e che interessano un'area inferiore ai 20 ha, e non ricadenti in area naturale protetta sono sottoposte a Procedura di Screening (procedura di verifica della compatibilità ambientale).

La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile. A tal fine per i progetti individuati negli Allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 della legge, sono valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull'aria, sul



clima, sul paesaggio, sui beni materiali, sul patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori.

Le procedure disciplinate dalla L. Reg. n° 9 del 18/5/1999 come successivamente M. I hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.

Nel perseguire tali finalità la Legge Regionale garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla stessa legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

(c2) Ai sensi del disposto dell'art. 4 dalla legge Regionale n° 9/99, nel territorio del Comune di Ravenna si distinguono i Poli:

a) Cavallina, Morina, Le Basse, Cà Bianca, Standiana e Manzona, la cui attivazione è assoggettata a **procedura preliminare di screening**, da effettuarsi nei modi previsti dal Titolo II, artt. 9 e 10 della citata Legge;

b) La Vigna, La Bosca e Stazzona, ricadenti in aree protette ai sensi della L. Reg. n° 11/88 (Legge di istituzione del Parco del Delta del Po), la cui attivazione è assoggettata a **procedura di VIA** da effettuarsi nei modi previsti dal Titolo III, artt. 11 - 18 della citata Legge.

(c3) Ai sensi del presente regolamento e dell'art. 9 della Legge di che trattasi, il **Progetto Preliminare** da predisporre per l'attivazione della procedura di screening di cui al precedente (c2 lettera a) si intende costituito dai seguenti elaborati;

a) stralcio del PAE (scala 1: 5.000);

b) piano di coltivazione della cava;

c) progetto di sistemazione finale e/o rinaturalizzazione dei luoghi al termine dell'attività di coltivazione e stralci consecutivi;

d) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;

e) tavola particolareggiata dell'area degli impianti di lavorazione e vasche di selezione;

f) documentazione fotografica (a colori) illustrativa dello stato dei luoghi e fotorealistica dell'inserimento nel contesto ambientale;

g) relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto connessi a tutte le attività previste nell'ambito estrattivo;

h) descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio (vedi art. 27 bis )

i) relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;

l) computo metrico estimativo dell'intervento.

(c4) Ai sensi del presente regolamento e dell'art. 12 della Legge di che trattasi, il **Progetto Definitivo** da predisporre per l'attivazione della procedura di VIA di cui al precedente (c2 lettera b) si intende costituito dai seguenti elaborati;

a) stralcio del PAE (scala 1: 5.000);

b) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;

c) elaborato grafico riassuntivo sulla identificazione catastale dell'area interessata;

d) piano di coltivazione della cava;

e) progetto di sistemazione finale e/o rinaturalizzazione dei luoghi al termine dell'attività di coltivazione e stralci consecutivi;

f) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;

g) tavola particolareggiata dell'area degli impianti di lavorazione e vasche di selezione;

h) documentazione fotografica (a colori) illustrativa dello stato dei luoghi e fotorealistica dell'inserimento nel contesto ambientale;

i) descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa, connessi a tutte le attività previste nell'ambito o comparto estrattivo;

l) relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;

m) descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio (vedi art. 27 bis );

n) relazione di incidenza nel contesto ambientale e paesaggistico;

o) sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.

p) computo metrico estimativo dell'intervento.

L'art. 28 della L.R. n. 9/99 sulla V.I.A. prevede che il proponente corrisponda all'autorità competente un importo forfetario, calcolato sulla base del valore dell'opera o dell'intervento a titolo di spese istruttorie. La quantificazione di tali spese istruttorie è effettuata dall'autorità competente con l'atto conclusivo della Procedura di V.I.A. Il proponente dovrà pertanto fornire il "Costo di Realizzazione del Progetto Preliminare o Definitivo" attraverso il computo

metrico estimativo dettagliato per voci di spesa e voci di costo previsto ai precedenti punti i) comma 3 e p) comma 4.

Nel caso in cui il Progetto di coltivazione ricada in aree SIC (Sito di Importanza Comunitaria) o ZPS (Zone di Protezione Speciale), dovrà essere presentato da proponente uno Studio di Incidenza elaborato ai sensi del DPR n. 357/97.

**(c5)** Il progetto di VIA o Screening può prevedere il completamento degli scavi mediante successivi stralci funzionali e deve comunque essere esteso a tutto il perimetro del Polo e inserito nel contesto territoriale, in modo tale da consentire una valutazione complessiva della proposta di recupero finale. Ogni stralcio proposto dovrà comprendere una ipotesi di sistemazione finale fattibile e realizzabile nell'ambito della validità dell'atto autorizzativo collegato: *nel caso in cui adeguamenti del perimetro del Polo modifichino in parte o totalmente la realizzazione della sistemazione finale, gli oneri relativi verranno incamerati dall'Amministrazione Comunale.*

**(c6)** Il progetto di VIA o Screening dovrà anche individuare le aree esterne al perimetro del Polo, purché in continuità con l'area stessa, sulle quali collocare gli impianti di lavorazione, le vasche di decantazione e gli edifici di servizio temporanei, in modo tale da consentire il completo sfruttamento del bacino di cava. Questa area non potrà comunque superare la superficie complessiva di ha.10,0. La fideiussione di cui al successivo art. 12 comma 1 lettera e) dovrà comprendere i costi di risistemazione di tali aree.

**(c7)** L'esito positivo della procedura di SCREENING e di VIA obbligano il proponente a conformare il Progetto Esecutivo alle eventuali prescrizioni emanate. Ai sensi del presente regolamento e dell'art. 13 della Legge Reg. n° 17/91 Il **progetto esecutivo** da predisporre per la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, dovrà contenere gli elaborati tecnici e grafici di cui al successivo art. 11.

**(c8)** Ai fini del presente PAE si riportano i seguenti elenchi indicativi e non esaustivi di eventuali varianti ai progetti di valutazione di Impatto Ambientale o Screening che necessitano o non necessitano di nuova procedura di VIA o Screening:

Opere non soggette a nuova VIA o Screening	Opere da sottoporre a nuova VIA o Screening
Modifiche al progetto di coltivazione, sia in termini di superficie che di volumetria, ma che non comportano variazioni al perimetro del Polo o ai quantitativi indicati nella Via o Screening approvata.	Spostamento planimetrico dell'area impianti e/o modifiche al progetto di coltivazione che comportano variazioni al perimetro del Polo o ai quantitativi indicati nella Via o Screening approvata.
Spostamento impianti di lavorazione all'interno dell'area impianti	Modifiche al sistema di lavorazione e selezione inerti, con assoggettazione alla

	nuova valutazione delle sole modifiche proposte
Modifica all'assetto della viabilità interna all'area perimetrata del polo, purché non comporti aggravio ai recettori sensibili presenti	Modifiche al sistema di dragaggio, con assoggettazione alla nuova valutazione delle sole modifiche proposte
Nuove aree adiacenti al Polo, derivanti dall'adozione di strumenti di pianificazione successivi all'approvazione della VIA o screening, aventi superficie non superiore al 10% del Polo valutato con l'atto in corso di validità	Ampliamenti di superfici superiori al 10% di quelle valutate con VIA o Screening in corso di validità.
Modifiche al progetto di sistemazione finale che non alterino le caratteristiche generali e le finalità della sistemazione approvata	Varianti di qualsiasi tipo a VIA o Screening in corso di validità che comportano impatti specifici, vanno valutate relativamente al nuovo impatto prodotto.

sarà comunque facoltà dell'Autorità competente in materia di VIA, eventualmente determinare sui singoli e specifici casi in modo da verificare l'eventuale esclusione.

(c9) dovrà essere eseguito uno studio sulla sicurezza ed inaccessibilità dell'aree di cava e sull'eventuale necessità di porre in opera recinzioni metalliche a garanzia della pubblica incolumità.”

(c 10) dovrà essere predisposto un apposito elaborato grafico che indichi le aree soggette a piantumazione con un rapporto del 50% della superficie dell'area soggette a nuova escavazione. Tali aree di nuova piantumazione potrebbero essere le aree già individuate per la rinaturalizzazione e la realizzazione di fasce tampone boscate utili anche al miglioramento della qualità delle acque dei nostri fiumi e canali già individuati nello studio redatto dalla Provincia di Ravenna con la collaborazione dell'Istituto Delta di Ecologia applicata, nel 2005, recante titolo “ Prima individuazione dei siti lungo i corsi d'acqua naturali ed artificiali della provincia di Ravenna da rinaturalizzare e/o da affiancare con fasce tampone boscate”, cui si rimanda, per la individuazione delle aree e delle specie arboree. O, ancora, aree individuate dai comuni di nuova piantumazione di boschi perenni.

### **Art. 08 Attivazione Poli**

Nella cartografia allegata alla variante al PAE 2006 del Comune di Ravenna, i Poli sono individuati con differenziazione di colore fra la previsione del PIAE 2006 e dell'attuale variante al PAE (vedi legenda). Sino al 30/04/2012 potranno essere presentate domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva relativamente al completamento della previsione del PAE 2006, e in attuazione dell'art. 8b delle NTA del PIAE vigente, potrà

contestualmente essere richiesta autorizzazione fino al 50% delle superfici e dei volumi previsti in ampliamento dalla presente variante.

Considerato che le migliorie fondiari e opere di modifica della morfologia fisica del territorio sono parificate dal PIAE all'attività di cava, anche per esse Sino al 30/04/20012 potranno essere presentate domande di autorizzazione fino ad un massimo di 297.000,00 mc, determinati nei modi indicati dal Titolo III delle presenti NTA.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo e limitatamente ai soli Poli Stazziana e Ca Bianca, sarà possibile presentate domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva fino al 100% delle superfici e dei volumi previsti in ampliamento dalla presente variante.

#### **Art. 09 Polo Stazzona e Polo La Bosca**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 9 delle N.T.A del vigente PIAE, l'ampliamento dei poli Stazzona e La Bosca sarà possibile esclusivamente alle condizioni stabilite dall'accordo territoriale tra la Provincia di Ravenna, l'Autorità Portuale di Ravenna e il Comune di Ravenna, esecutivo dal 25 maggio 2006. A garanzia per gli enti pubblici territoriali che il lavoro verrà interamente eseguito, il soggetto attuatore privato dovrà sottoscrivere entro il 31/12/2009, una convenzione con l'Autorità Portuale che preveda quale condizione sospensiva della validità dell'autorizzazione all'esercizio della nuova attività di cava, in estensione all'area in corso di coltivazione alla data di approvazione della presente variante, il conferimento nell'area di cava del materiale che l'Autorità Portuale renderà disponibili.

In forza di tale proposta di convenzione, il privato che vi aderisce si obbliga a provvedere al tombamento anche con i materiali conferiti dall'Autorità Portuale, finalizzato al ripristino e recupero naturalistico della zona. L'attività estrattiva in estensione all'area in corso di coltivazione alla data di approvazione della presente variante potrà essere intrapresa secondo il seguente cronoprogramma temporale:

<b>Tombamento cava esistente</b>	<b>Estrazione ampliamento</b>
Con l'inizio del riempimento conseguente alla sottoscrizione della convenzione con l'Autorità Portuale	Potrà partire il 50% dell'ampliamento previsto
Dopo due anni dall'inizio della coltivazione, del 50% dell'ampliamento, previa valutazione da parte del Comune di Ravenna dell'avvenuto tombamento di almeno il 50% dell'area già scavata, determinazione della	Potrà partire il restante 50% dell'ampliamento previsto

tempistica necessaria al tombamento integrale della cava, compreso il nuovo ampliamento	
Tombamento integrale entro il 31/12/2012	
Oltre il 31/12/2012	Proseguimento solo delle eventuali azioni di tombamento e completamento del programma di ripristino e recupero naturalistico della zona.

Fermo restando comunque quanto indicato dall'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PIAE

### **Art. 10** *Autorizzazione*

(c1) L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito, con provvedimento autorizzativo del Dirigente del Servizio comunale competente, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle Attività Estrattive, su parere preventivo della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui al successivo art. 12.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato alla verifica del possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nel successivo art. 11.

(c2) Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in area interessata da vincoli di particolare natura, dovranno essere espletate, preventivamente all'istanza di autorizzazione, le procedure di acquisizioni dei pareri/nulla osta necessari ai sensi della normativa vigente regolante il vincolo stesso.

(c3) L'autorizzazione determina:

- a) il tipo e la quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di validità dell'autorizzazione stessa;
- b) l'estensione massima consentita riferita a specifici punti fissi di misurazione;
- c) la profondità massima di scavo, che comunque dovrà essere la massima raggiungibile per il completo sfruttamento del giacimento;
- d) le modalità di sistemazione finale dell'area;
- e) la data di scadenza;
- f) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.

(c4) L'autorizzazione alla coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di nuova autorizzazione a norma del presente articolo.

### **Art. 11 Domanda di autorizzazione**

La domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, da presentarsi successivamente all'esito positivo delle procedure di cui al precedente art. 7, è corredata dal progetto esecutivo, integrato nei modi previsti dal VIA o Screening, che è composto da:

- 01) stralcio del PAE (scala 1: 5.000);
- 02) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
- 03) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
- 04) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
- 05) elaborato grafico riassuntivo sulla identificazione catastale dell'area interessata;
- 06) relazione geologica e geotecnica, (vedi nota 1);
- 07) relazione idrogeologica (vedi nota 2)
- 08) relazione giacimentologica (vedi nota 3);
- 09) piano di coltivazione della cava;
- 10) progetto di sistemazione finale e/o rinaturalizzazione dei luoghi durante e al termine dell'attività di coltivazione;
- 11) proposta di convenzione;
- 12) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione;
- 13) tavola particolareggiata dell'area degli impianti di lavorazione e vasche di selezione;
- 13/1) tavola particolareggiata delle aree soggette a piantumazione, con indicazione delle specie arboree e del sesto d'impianto, nonché una relazione tecnica sugli impegni assunti dalla ditta proponente in merito agli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale sostituzione delle piante secche;
- 14) programma economico-finanziario;
- 15) documentazione fotografica (a colori) illustrativa dello stato dei luoghi;
- 16) designazione del Direttore Responsabile della cava (vedi nota 4);
- 17) eventuale sviluppo di un sistema GIS da aggiornare ogni anno alla presentazione del computo del materiale utile estratto;

18) titolo abilitativo ad eseguire i lavori in area sottoposta a vincolo, rilasciata dall'Ente delegato;

19) scheda tecnica di sintesi;

20) ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legislazione vigente.

La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere redatta da tecnici abilitati alle rispettive professioni.

*Nota 1)* – da redigersi ai sensi del D. M. 11/03/1988 in base alle indicazioni per la zonizzazione sismica vigente, estesa anche alla stabilità delle vasche di sedimentazione e dei cumuli di materiale dragato.

*Nota 2)* – estesa all'area di influenza della cava, con particolare riferimento alle condizioni presenti e conseguenti all'attività estrattiva in riferimento alle interferenze con la falda sotterranea;

*Nota 3)* – dovrà essere allegato a tale relazione un piano di campionamento nonché le analisi granulometriche effettuate, al fine di documentare la percentuale utile di materiale estraibile utilizzata per il calcolo dei volumi.

*Nota 4)* – da nominarsi ai sensi dell'art. 20 comma 1° e 2° e art. 100 comma 5° del D. Leg. N° 624 del 25/11/1996, come successivamente modificato ed integrato, indicando il titolo posseduto dal nominato Direttore Responsabile.

**E' comunque facoltà del Comune, qualora si renda necessario, richiedere completamenti ed integrazioni alla documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.**

### **Art. 12** *Convenzione*

*(c1)* La convenzione, predisposta secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale (Delibera 70 del 21/1/1992), è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

a) all'esecuzione delle opere di collegamento dell'area di cava con le strade pubbliche;

b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;

c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;

d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;

e) all'esecuzione di un apposito monitoraggio, approvato insede di VIA o screening;



f) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima (fideiussione) e di quanto disposto dall'art. 25 delle presenti NTA. Tale garanzia dovrà anche prevedere i costi derivanti dalla piantumazione, gestione, manutenzione ed eventuale sostituzione delle piante secche previste dal precedente art. 11 punto 13/1)

(c2) Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al primo comma del presente articolo.

(c3) La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta Comunale. Il Dirigente incaricato provvede alla stipula della convenzione che si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area, oppure, qualora sia stato ceduto il diritto di usufrutto sull'immobile, con la firma congiunta del nudo proprietario e dell'usufruttuario.

(c4) La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 10.

**Art. 13 Procedure per la presentazione delle domande e tempistica per il rilascio delle autorizzazioni**

(c1) La presentazione della richiesta di verifica Screening o di valutazione SIA allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, per i Poli individuati nel precedente art. 7, dovranno essere corredate da:

- 1) Screening - documenti di cui all'art. 9 della Legge Reg. 9/99, con il Progetto Preliminare redatto nei modi indicati dal precedente comma 3 dell'art. 7.
  - 2) SIA – informazioni di cui all'art. 12 comma 3 della Legge Reg. 9/99, con il Progetto Definitivo predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge e redatto nei modi indicati dal precedente comma 4 dell'art. 7.
- 1) La procedura di Screening potrà avere uno dei seguenti esiti:
- a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
  - b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;

- c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA.

L'esito di cui alla precedente lettera b) obbliga il proponente a conformare il progetto esecutivo alle prescrizioni impartite. Questo adeguamento è vincolante per il rilascio della successiva autorizzazione convenzionata, necessaria per l'esercizio dell'attività estrattiva in base alla L. Reg. 17/91.

**(c2)** SIA - Il Comune di Ravenna delibera in merito alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), che se positiva comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.

Essa obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni contenute. Queste sono vincolanti per il Comune di Ravenna per il rilascio dell'autorizzazione convenzionata all'esercizio dell'attività estrattiva.

La valutazione VIA negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.

**(c3)** Il progetto di Screening o di VIA approvato, verrà successivamente realizzato mediante la presentazione della domanda di autorizzazione, completa di tutti gli atti tecnici ed amministrativi di cui all'art. 11 delle presenti Norme, utilizzando l'apposito modello (allegato f). Se l'istruttoria svolta dall'ufficio è positiva, il Dirigente incaricato trasmette entro quindici giorni dal ricevimento, la domanda del richiedente alla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Dirigente incaricato si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.

#### **Art. 14 Validità temporali**

**(c1)** La valutazione di VIA positiva di un progetto redatto ai sensi del precedente art. 7 ha validità, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, di 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. La proroga sarà eventualmente concessa in assenza di intervenuti mutamenti legislativi, o di progetto o nel quadro ambientale; in caso contrario verrà proposto un nuovo progetto.

(c2) La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a 5 (cinque) anni ne, di norma, inferiore a 3 (tre) anni. E' ammessa la proroga di detto termine con provvedimento motivato del Dirigente incaricato, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.

**Art. 15 *Modalità operative per il computo del materiale utile estratto.***

(c1) I titolari di autorizzazione sono tenuti a presentare al Servizio Geologico comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione, da redire come Perizia Giurata, dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati, significativi dello stato di fatto dei lavori, riferita alla fine del mese di ottobre:

1. l'ubicazione e i dati amministrativi della cava oggetto del rilievo;
2. la planimetria con piano quotato dello stato antecedente l'inizio degli scavi, con ben individuata l'area della concessione e i capisaldi di riferimento;
3. l'area totale della concessione ed il volume di materiale presente ad una certa profondità o mancante da una determinata quota 0 (zero) prima dell'inizio dell'attività, comprensiva del cappellaccio, nonché lo spessore del cappellaccio stesso ;
4. la strumentazione usata sia per il rilievo a terra che per quello batimetrico;
5. pianta e piano quotato della zona soggetta a scavo, inserita però nella planimetria generale di progetto, evidenziando chiaramente le aree soggette ad estrazione e quelle di deposito del materiale non utilizzato;
6. l'altezza del pelo libero dell'acqua al momento della misura, ed almeno un profilo con relative registrazioni dell'ecoscandaglio;
7. il calcolo dei volumi estratti nell'ultimo periodo e la somma totale dei volumi estratti nei vari anni di attività, nonché la metodologia usata per il calcolo dei volumi;
8. relazione sull'utilizzo dei materiali prodotti in cava, nonché sull'utilizzo di eventuali materiali di provenienza esterna;
9. fornitura di tutti i dati cartografici rilevati (dati geometrici e dati descrittivi collegati agli oggetti) in formato GIS (shape file o dwg/dxf) georeferenziati nel sistema di coordinate

GaussBoaga fuso est (33);

(c2) La Ditta dovrà dare preavviso scritto di almeno 25 giorni al Servizio Geologico dell'inizio dei lavori di rilievo, indicando il nome e il recapito telefonico del professionista incaricato del rilievo topografico e batimetrico. Il tecnico incaricato, a sua volta, dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni il calendario programmato delle attività di rilievo.

(c3) Il calcolo del volume utile estratto annualmente, in base alle modalità sopra descritte, viene utilizzato per verificare la quantità di materiale assoggettato alla tariffa di cui all'art. 27.

(c4) I dati di rilievo, ed in particolare: planimetrie, piani quotati, modelli di superficie a griglia o a triangoli, dovranno essere forniti in formato digitale (es. Sph e/o Dvg) comunque di facile lettura.

(c5) Quando risulti, sulla base dei rilievi anzidetti, che il titolare dell'autorizzazione abbia raggiunto la quantità massima escavabile di materiale utile, anche in anticipo rispetto alle previsioni di progetto, l'attività estrattiva sarà considerata esaurita.

(c6) Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dal titolare dell'autorizzazione. Si riserva altresì la possibilità di affidare direttamente la redazione delle singole relazioni annuali sullo stato dei lavori ad incaricato di sua fiducia; gli oneri relativi verranno imputati per la liquidazione ai singoli esercenti dell'attività estrattiva.

#### **Art. 16 Impianti fissi ed edifici destinati alla lavorazione in loco**

(c1) Ai fini del presente Piano delle Attività Estrattive, si intendono **impianti di prima lavorazione** gli impianti di trattamento per la vagliatura, frantumazione, macinazione, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi, selezione e confezione di sabbia derivante dall'esercizio dell'attività estrattiva, come pure gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e caricamento di materiali.

(c2) Si intendono invece **edifici di servizio** i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi meccanici al deposito dei materiali e al servizio del personale addetto.

(c3) Nelle aree destinate ad attività estrattiva sono soggetti a Permesso a Costruire le opere di urbanizzazione primaria e gli edifici di servizio di tipo fisso, fermo restando che in dette zone non è ammessa la residenza. Sono comunque ammessi locali ad uso ufficio al servizio diretto dell'attività fino ad un massimo di 150 m<sup>2</sup>, sempre che tali costruzioni non alterino zone di interesse panoramico, storico e geologico.

Tutte le costruzioni fisse ricadenti in zone di vincolo ambientale, sono soggette al parere della C.Q.A.P. ai sensi della legislazione vigente.

**(c4)** Gli indici da applicare sia per le costruzioni fisse che per gli edifici di servizio temporanei sono i seguenti:

- a) U.f. (indice di utilizzazione fondiaria) = 0,05;
- b) V.L. (visuale libera) = minimo m 10;
- c) distanza minima delle strutture dai confini e/o limiti di zonizzazione = m 10.

#### **Art. 17 Protezione visiva e schermatura**

Nel caso in cui la cava si trovi nelle vicinanze di strade pubbliche, la richiesta di V.I.A. o di Screening deve prevedere una piantumazione di alberi o cespugli per creare una fascia di verde utile a schermare l'attività estrattiva.

#### **Art. 18 Impianti di trasformazione, frantumazione, stoccaggio e vendita**

**(c1)** Sarà incentivato e favorito, per quanto possibile, l'utilizzo del materiale di trasformazione derivante da frantumazione e stoccaggio a scopo di commercializzazione di materiali lapidei di scarto, di risulta da demolizioni o scarti industriali o similari, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti e previa autorizzazione dell'autorità competente.

**(c2)** Si acconsente, nell'area destinata alla localizzazione degli impianti di lavorazione, lo stoccaggio di materiali lapidei quali stabilizzato, pietrisco, ghiaia ecc., sia per la commercializzazione diretta che per l'utilizzo come miscela nei materiali litoidi estratti.

**(c3)** Sia l'attività di frantumazione che quella di stoccaggio sono assoggettate a separata autorizzazione, la cui rilascio è subordinato dall'esistenza dell'attività imprenditoriale ai fini estrattivi e comunque fino al completamento dei lavori di ripristino finale dell'area. Completata tale attività, l'autorizzazione potrà essere rinnovata solo se non in contrasto con le finalità previste per il recupero dell'area e con validità di 3 (tre) anni, non ulteriormente rinnovabile.

#### **Art. 19 Varianti al progetto di coltivazione**

**(c1)** Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e al progetto di sistemazione finale che non comportano modifiche della perimetrazione dell'area autorizzata e del relativo

quantitativo massimo di materiale utile estraibile.

(c2) E' altresì consentito, previa richiesta scritta dell' esercente e su specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Comunale competente, procedere alla contemporanea coltivazione di più lotti di scavo.

### **Art. 20 Tutela delle acque sotterranee**

(c1) L'attuazione dell'autorizzazione convenzionata dovrà avvenire nel massimo rispetto dei corpi d'acqua superficiali, delle falde e delle acque di subalveo. Dovranno perciò essere evitate immissioni di sostanze inquinanti nonché la compromissione del regime e del deflusso delle stesse.

Pertanto si debbono adottare le seguenti misure:

- a) usare, nei casi di tombamento, inertii che offrano sicure garanzie, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- b) realizzare un'adeguata rete di scolo e drenaggio delle acque a monte e a valle della cava;
- c) adottare idonee misure atte ad impedire scariche abusive e l'accesso alle persone non autorizzate;
- d) installare almeno un piezometro per i controlli, ovvero destinare al medesimo scopo un pozzo freatico esistente nelle immediate vicinanze.
- e) gli eventuali depositi fissi di carburanti e lubrificanti, ovvero di altri prodotti potenzialmente inquinanti, andranno ubicati nelle fasce di rispetto del bacino estrattivo, e dovrà essere garantita la impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo e del relativo piazzale di rifornimento, nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse, per garantire la non dispersione di tali inquinanti. Nei casi in cui vengano utilizzate autocisterne e/o cisterne mobili per il rifornimento dei mezzi d'opera in coincidenza o in prossimità dei luoghi di lavoro, tali attrezzature dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'inquinamento.
- f) in caso di sversamento accidentale di quantità anche modeste di idrocarburi durante le operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera, o di altri materiali inquinanti, il Direttore Responsabile dovrà disporre l'immediata bonifica dei terreni contaminati ed il recapito con mezzi idonei dei materiali risultanti da tale operazione nei luoghi appositamente stabiliti in attuazione delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. In tutti i casi il Direttore Responsabile, dovrà altresì dare tempestiva comunicazione dell'evento al Comune e agli altri enti previsti dalla normativa vigente.

g) gli impianti di prima lavorazione del materiale estratto che utilizzino acque per le operazioni di lavaggio, dovranno adeguare il prelievo idrico orientandosi verso la massima economia possibile allo stato delle tecnologie esistenti, attraverso il riciclaggio delle acque utilizzate. Sono vietati i prelievi da falde utilizzate per usi idropotabili.

(c2) La non osservanza di tali disposizioni può comportare la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

### **Art. 21 Scarpate di escavazione e di finitura**

(c1) Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative, ai fini della stabilità anche temporanea dei terreni con basso coefficiente di attrito, da definirsi caso per caso, la massima pendenza dei fronti di escavazione non potrà eccedere il rapporto 1/2.

(c2) Fatte sempre salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative, ai fini della stabilità a lungo termine dei terreni, o per determinate destinazioni d'uso, le scarpate di finitura dovranno avere pendenze non superiori al rapporto 2/3.

### **Art. 22 Distanza dall'orlo di escavazione**

(c1) Nelle attività estrattive si devono rispettare i distacchi previsti dal D.P.R. 128 del 09/04/1959, art. 104, con le seguenti precisazioni ed estensioni, fatte salve eventuali diverse indicazioni e zonizzazioni del PRG e comunque nel rispetto delle distanze definite dal Nuovo Codice della Strada (art. 26, DPR 147 del 26.04.93):

- a) m 20 dal limite delle proprietà pubbliche o private circostanti misurati dal ciglio superiore del fronte di scavo. In nessun caso può essere inferiore alla distanza definita dall'art. 891 del C.C.;
- b) m 20 da impianti e strade comunali e provinciali, da sostegni o cavi interrati di elettrodotti e di linee telefoniche, da corsi d'acqua senza opere di difesa e da reti fognarie, da edifici pubblici e privati non disabitati;
- c) m 30 dalle strade statali;
- d) m 50 dai limiti delle aree ferroviarie, da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi, da oleodotti e gasdotti, da costruzioni dichiarate monumenti nazionali;
- e) m 60 dai limiti autostradali (D M 1/4/1968, n. 1404, artt. 3 e 4);

f) m 200 da pozzi pubblici utilizzati per fini idropotabili, dal perimetro di territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 47/78 come M.I.

**(c2)** Tali distanze si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dello scavo.

In particolare le distanze dovranno essere misurate:

- dal limite delle proprietà private circostanti;
- dal limite di proprietà per le ferrovie;
- dalla rete di recinzione delle autostrade;
- dal ciglio ai sensi dell'art. 2 e 4 del D.M. 1.4.1968, in attuazione dell'art. 1 della L. 765 del 6/8/1967 per le restanti strade pubbliche;
- dall'esterno delle condutture per fogne, acquedotti, metanodotti ecc.;
- dal piede dell'argine dei fiumi e dei canali arginati.

Per quanto riguarda le aree aeroportuali si rimanda alle limitazioni imposte dalla L 2/2/1963, n. 58.

**(c3)** L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del DPR 128/59, è subordinata al preventivo rilascio dello specifico atto autorizzativo da parte del competente ufficio Provinciale. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

**(c4)** Le aree di franco devono risultare sgombre da qualsiasi tipo di materiale (rifiuti di cava, cappellaccio, materiali utili, attrezzature di cantiere od altro).

Le rampe di accesso alle cave non dovranno interferire sulle aree di franco ne sulle scarpate di finitura.

**(c5)** Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi di ripristino delle sponde nelle aree utilizzate per attività estrattiva prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva del PAE (L.R. 13/1978).

**(c6)** Le distanze degli scavi dalle proprietà confinanti debbono comunque essere tali da non creare aggravi o danni alle proprietà dei terzi stessi.

**(c7)** Il Comune non si assume la responsabilità in riferimento ai distacchi e alle pendenze delle scarpate e si salvaguarda, in sede di autorizzazione, con la clausola "salvo diritti di terzi".



### **Art. 23 Sicurezza all'interno delle aree di cava**

(c1) Nelle cave dovranno essere adottati metodi di estrazione di assoluta sicurezza; ed in particolare il Datore di Lavoro dovrà adempiere a quanto disposto dal D. Leg. 624/96, nonché alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

(c2) Il Comune nei casi di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria e delle norme d'igiene e sicurezza del lavoro ha la facoltà di sospendere l'attività estrattiva d'intesa con le autorità competenti, fino a quando i motivi di pericolo sulle maestranze e su terzi non siano rimossi a spese della ditta esercente

(c3) Considerate le disposizioni in materia di polizia mineraria ed altre eventuali norme vigenti, il Comune ha facoltà di prescrivere, se lo ritiene indispensabile per ragioni igieniche (evitare scariche abusive ecc.) e per ragioni di sicurezza pubblica (ad esempio l'accesso di persone da spazi pubblici vicini), l'installazione di recinzioni di particolare garanzia.

### **Art. 24 Recupero delle aree di cava abbandonate**

(c1) E' facoltà della ditta proprietaria di una zona umida derivante dall'esercizio dell'attività estrattiva, riconosciuta come tale nelle schede monografiche allegate alla relazione generale, proporre il recupero dell'area, mediante l'inoltro al Servizio Geologico Comunale di un apposito progetto che dovrà contenere gli elaborati sia tecnici che grafici, finalizzati al recupero di cui al precedente art. 11, e verrà convenzionato ai sensi del precedente art. 12.

Il Servizio Geologico Comunale rilascerà l'apposito atto autorizzativo.

(c2) Il progetto di recupero dovrà comunque contenere una superficie residua destinata a specchio acqueo sino ad un massimo del 20% dell'attuale superficie umida aventi le seguenti caratteristiche:

- a. profondità massima cm. 50,00 al disotto della quota media della falda freatica valutata negli ultimi cinque (5) anni;
- b. perimetro del nuovo specchio acqueo avente forme arrotondate ed irregolari, è consentita la creazione di promontori e isole che comunque sono escluse dalla determinazione della superficie da destinarsi a specchio acqueo.

Il restante 80% della superficie da recuperare potrà essere destinato a:

- c. se sita in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale oppure entro i limiti di Parco, esclusivamente a rimboschimento a fini naturalistici nell'ambito di un progetto di compensazione delle emissioni di Co2, Nelle scelta delle piante che costituiranno i

boschi, possono essere utilizzate anche alberi il cui legno sia destinato all'industria della trasformazione del legno. Le scelte operate, ad esclusiva discrezionalità del soggetto richiedente, dovranno essere indicate nella relazione di accompagnamento al progetto di tombamento.

- d. se sita in zona non soggetta a vincolo paesaggistico ambientale oppure esternamente ai limiti di Parco, oltre alle indicazioni precedenti è possibile restituire l'area ritombata al territorio circostante, conferendogli le stesse funzioni che avevano prima di realizzare l'attività estrattiva (agricoltura, agro-forestale.....), oppure con funzioni diverse e più remunerative di quelle che avevano in origine mediante la creazione di uno strato superficiale particolarmente fertile e adatto alla coltivazione in serra di prodotti agricoli non usuali nella zona, o di primizie.

(c3) Nei casi in cui una nuova autorizzazione all'attività estrattiva preveda l'estensione di un bacino con attività estrattiva convenzionata in atto, e limitatamente al lato o ai lati in comune, il progetto autorizzato più recentemente, ridefinisce ed aggiorna le modalità di recupero previste dal progetto e convenzione precedente, limitatamente all'assetto fisico del bacino e dell'area, fermo restando comunque quanto disposto dal precedente art. 7 comma 5.

#### **Art. 25 *Categorie dei lavori di riassetto delle cave***

(c1) Il riassetto delle cave comporta una serie di lavori raggruppabili in tre categorie:

- sistemazione del sottosuolo (tombamenti), ricostruzione di scarpate ecc.;
- sistemazioni superficiali del suolo, rimodellamento superficiale, sistemazione delle rive ecc.;
- sistemazioni del soprassuolo, ricostruzione vegetazionale ecc.

(c2) Ai fini del calcolo dell'onere per la garanzia fideiussoria, ogni convenzione che stabilisce un determinato riassetto e riutilizzo dell'area deve indicare la serie di lavori per i quali, con riferimento alla situazione di mercato, è possibile definire un prezzo. L'importo di questo onere va sommato a quelli previsti dall'art. 12 per la costituzione dell'importo totale da garantire con la fideiussione

#### **Art. 25 bis *Aree soggette a ritombamento***

(c1) Ai sensi di quanto indicato dal combinato disposto dell'art. 2 comma 1 e art. 3 comma 1 lettera hh del D. Lgs n° 117 del 30/05/2008, solo le aree opportunamente individuate all'interno del perimetro di ogni singolo polo possono essere riempite.

(c2) Il riempimento di tutti gli altri vuoti prodotti dall'attività estrattiva all'interno dei poli individuati dal PAE è soggetta alle disposizioni dell'art. 10 comma 3 del citato D. Lgs n° 117/2008.

(c3) Il presente PAE individua altresì alcune aree esistenti oggetto di attività estrattiva pregressa per le quali è previsto il tombamento, da attuarsi ai sensi del precedente (c1), da attuarsi con le indicazioni del precedente art. 24.

### **Art. 26 Delimitazione dell'area di cava**

(c1) L'area di cava dovrà essere delimitata, a cura e spese della società, mediante:

- a) la messa in opera di picchetti metallici di vertice inamovibili e visibili, che evidenziano la delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata;
- b) picchetti per l'installazione di cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m.

(c2) Su tutti i picchetti dovranno essere installati i cartelli monitori idonei a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate anche al fine di garantirne l'incolumità (vedi cartello tipo allegato).

### **Art. 27 Tariffe**

I titolari di autorizzazione sono tenuti a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità al quantitativo di materiale utile estratto e alla tariffa definita dalla Giunta Regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 17/91. Il calcolo dei volumi estratti va presentato entro il 30 novembre di ogni anno con riferimento alla situazione del materiale scavato al 30 ottobre.

### **Art. 27 bis Monitoraggio ambientale delle aree di cava**

(c1) con la convenzione di cui al precedente Art. 12, il richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, si impegna all'attuazione del piano di monitoraggio i cui contenuti per ogni singola cava sono indicati nella seguente tabella:

Cava	Tipologia di monitoraggio
La Vigna, Manzona, Standiana,	Monitoraggio acque sotterranee

Stazzona	
La Bosca, Morina	Monitoraggio acque sotterranee Monitoraggio ambiente idrico superficiale e sotterraneo
Ca Bianca, Cavallina, Le Basse	Monitoraggio acque sotterranee Monitoraggio ambiente idrico superficiale e sotterraneo Monitoraggio fotografico delle fasi di esecuzione

Il Piano di monitoraggio può essere integrato su richiesta di Comune e Provincia in funzione di differenti livelli di criticità riscontrati da quelli indicati nella Tab. 6 dell'art. 26 delle N.T.A del Vigente PIAE.

*(c2) monitoraggio delle acque sotterranee:* prevede le misure delle quote piezometriche e dei valori di alcuni parametri fisico-chimici (potenziale redox, ossigeno disciolto, pH, conducibilità elettrica, temperatura dell'acqua), da effettuarsi con rilevazioni in situ con cadenza almeno semestrale (indicativamente nel periodo di massima stratificazione termica estiva e dopo le piene autunnali).

Il monitoraggio dell' ambiente idrico superficiale e sotterraneo deve prevedere anche una campagna di analisi, da effettuare prima dell'inizio della coltivazione della cava e durante la fase di coltivazione, nei piezometri e nei laghi all'interno dell'area di cava.

Devono essere eseguite analisi della qualità delle acque con ricerca dei seguenti parametri, definiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs 152/99 e s.m.:

- con frequenza semestrale(indicativamente nel periodo di massima stratificazione termica estiva e dopo le piene autunnali) : pH, ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo solubile e totale, silice re attiva disciolta; *i* rilevamenti devono essere eseguiti nel bacino di cava lungo la colonna di massima profondità, intervallando i prelievi come di seguito riportato: zero metri (pelo libero dell'acqua), un metro, due metri, quattro metri, otto metri, dodici metri, ecc., fino a raggiungere la quota di fondo lago. Lo scopo è quello di ricostruire in modo sufficientemente attendibile l'andamento dei parametri campionati lungo la verticale del bacino lacustre. Per i laghi di cava di superficie inferiore a 100.000 m2 è sufficiente individuare un'unica stazione di rilevamento; per laghi di cava di superficie superiore le analisi summenzionate devono essere ripetute su due stazioni di campionamento distinte. Al termine della fase di coltivazione della cava, per un periodo di un anno o più le analisi della qualità delle acque devono essere eseguite secondo

quanto indicato nel progetto di ripristino. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

**(c3) monitoraggio fotografico:** prevede un'analisi visiva effettuata tramite l'utilizzo di fotografie scattate nell'area, al fine di tracciare la carta dell'intervisibilità. Per la realizzazione di questa carta possono essere utilizzati metodologie note come ray-tracing che sono implementate in molti pacchetti GIS commerciali. La carta dell'intervisibilità consente di tracciare la situazione dello stato di fatto e valutare di conseguenza ogni modifica morfologica e strutturale che l'attuazione di un progetto di coltivazione induce sul territorio.

**(c4) monitoraggio rumore e polveri:** obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione meteorologiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:

1. dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, condizioni termopluviometriche, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo;
2. caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri;
3. caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);
4. localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
5. previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti.

La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'attività estrattiva, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, con particolare attenzione agli impatti legati al traffico indotto, attraverso:

1. la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme Internazionali ISO 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;
2. la definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale ISO 2631.

Al fine di valutare con maggior dettaglio gli effetti della cava in termini di inquinamento acustico, nel redarre di una Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A) dovranno essere considerati i i seguenti minimi contenuti:

1. descrizione ed indicazione del volume scavato giornaliero;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserita l'attività;
3. descrizione delle sorgenti di rumore in funzione di un'analisi delle fasi di attività (insediamento, coltivazione, sistemazione finale, ecc.) e di una caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;
4. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando il periodo di attività a livello stagionale, la durata giornaliera prevista per le lavorazioni, la frequenza e la con temporaneità di esercizio di particolari sorgenti;
5. caratterizzazione dei mezzi utilizzati per il trasporto degli inerti;
6. indicazione dei flussi di traffico attuali (ante operam), distinti in flusso di veicoli leggeri e flusso di veicoli pesanti;
7. censimento dei ricettori: indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dalla cava.

### ***TITOLO III – MIGLIORIE FONDIARI E OPERE DI MODIFICA DELLA MORFOLOGIA FISICA DEL TERRITORIO***

#### **Art. 28 *Modalità di attuazione***

*(c1)* Le migliorie fondiari e opere di modifica della morfologia fisica del territorio nel Comune di Ravenna possono essere eseguite, in conformità al PTCP e RUE vigente, solamente nelle aree individuate nella relativa Tavola allegata al PAE 2006 e si attuano mediante il rilascio di apposito atto autorizzativo da parte del Servizio Geologico comunale.

*(c2)* In analogia con quanto previsto dal vigente regolamento edilizio (REC) in materia di Progetti Unitari, nel caso in cui l'intervento proposto preveda la sua realizzazione mediante l'esecuzione di successivi stralci, il progetto generale dell'opera dovrà essere accompagnato da Atto Unilaterale d'Obbligo che regolerà i rapporti fra Amministrazione e richiedente, redatto nei modi indicati nell'allegato 2. L' Atto Unilaterale d'Obbligo verrà approvato dalla Giunta Municipale e depositato presso il Servizio Geologico comunale.

#### **Art. 29 *Tipologie di intervento***

*(c1)* *Miglioramenti Fondiari o Bonifiche Agrarie*: fanno parte di questa categoria di interventi:

a) asportazione di materiale non idoneo alla coltivazione, per la potenza massima di 80 cm, e reintegro alla quota del piano di campagna con altro materiale terroso più idoneo per le colture agricole; comunque secondo le modalità prescritte dagli uffici comunali, previo il parere del Servizio Agricoltura della Provincia di Ravenna;

b) asportazione di dossi non vincolati dal PTCP o dalla strumentazione comunale, che si elevano dalla quota del piano di campagna circostante;

c) asportazione di terreni pensili venutisi a determinare a seguito di sbancamenti.

*(c2)* *Opere di modifica della morfologia fisica del territorio*: fanno parte di questa categoria di interventi tutte quelle lavorazioni che comportano allontanamento del materiale di scavo dalla proprietà/azienda, e che comunque non siano riconducibili alla precedente lettera a) e c2) art. 5.

**Art. 30 Domanda di autorizzazione.**

(c1) Tutti gli interventi di cui al precedente art. 29 sono soggetti al rilascio di apposito atto autorizzativo. La relativa richiesta, da redigersi utilizzando l'allegato modello, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Stralcio P.S.C.;
- b) Titolo conferente la disponibilità dell'area;
- c) Mappa catastale e Certificati di partita;
- d) Relazione illustrativa;
- e) Relazione Agronomica contenere un'analisi sulla composizione chimica del suolo;
- f) Relazione Geologica/Idrogeologica/Geotecnica, con allegato computo dei volumi di sterro e quantificazione del materiale da cedere all'esterno della proprietà/azienda;
- g) Elaborati relativi allo stato di fatto con rilievo dettagliato esteso all'area circostante per una profondità minima di 20 ml.;
- h) Elaborati di progetto con profili e sezioni estesi all'area circostante per la stessa profondità di cui sopra, dai quali risulti la profondità di scavo, con evidenziato in particolare la sistemazione con i terreni circostanti;
- i) Documentazione fotografica;
- j) Altri Nulla Osta/Autorizzazioni di Enti (es Autorizzazione Paesaggistica) o altri Servizi comunali;

Se il progetto prevede l'allontanamento di materiale dalla proprietà/azienda:

- k) Piano di campionamento dell'area interessata dai lavori, la maglia dei campioni da effettuare dovrà essere preventivamente approvata del Servizio Geologico comunale;
- l) Analisi granulometriche;

Se il progetto prevede la realizzazione a stralci:

- m) Schema di Atto Unilaterale d'Obbligo.

(c2) Le migliorie fondiari e opere di modifica della morfologia fisica del territorio saranno autorizzate solo se risulterà evidente la necessità dell'intervento per fini agronomico – produttivi, in particolare, nel caso di asportazione di materiale non idoneo alla coltivazione (art. 29 comma 1 lettera a), la relazione di tipo agronomico dovrà fornire anche dati dettagliati sul sito di provenienza del terreno di riporto, nonché le seguenti analisi fisico – chimiche dello stesso:

Analisi fisica:

- tessitura del terreno : Sabbia %, Limo %, argilla % scheletro %;



- struttura del terreno;
- profondità del terreno ( nuovo franco di coltivazione ottenuto con il riporto)

Analisi chimica:

- pH;
- CaCo<sub>3</sub> (calcare attivo o passivo);
- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (fosforo in p.p.m.);
- K<sub>2</sub>O assimilabile (potassio in p.p.m.);
- N totale (azoto in ‰);
- S.O. (sostanza organica in %);
- Rapporto C/N

Analisi idrogeologica del terreno:

- quantità H<sub>2</sub>O;
- salinità ( in ‰);

Modalità di prelievo:

l'andamento dei carotaggi per il prelievo dei campioni del terreno di riporto dovrà essere sinusoidale, con prelievi distanti uno dall'altro e dalle eventuali scoline prima delle eventuali lavorazioni con profondità variabile della campionatura da 0 a 50 cm. Dovranno essere effettuati circa 10 carotaggi poi miscelati uniformemente prima delle analisi previste.

(c3) Considerata la multidisciplinarietà delle figure tecniche coinvolte nella progettazione, nell'ambito della domanda di autorizzazione, il richiedente dovrà indicare il nominativo del "Responsabile dei Lavori", al quale competono tutele ottemperanze previste dalle presenti norme, dalle leggi nazionali vigenti con particolare riferimento al D. Leg. 494/96 come successivamente modificato ed integrato. A tale professionista verranno successivamente inviate le eventuali comunicazioni, e contestualmente sarà incaricato al ritiro dell'atto autorizzativo.

(c4) Per gli interventi di cui al precedente art. 29 l'autorizzazione ha di norma validità temporale di 3 anni dalla data di ritiro della stessa.

***Art. 31 Quantificazione del contenuto in sabbia nel materiale da cedere all'esterno della proprietà/azienda.***

Considerato che l'art. 7a delle NTA del PIAE vigente prevede la corresponsione della tassa prevista per l'attività di cava anche per il materiale sabbioso proveniente dagli interventi previsti dal precedente art. 29, il quantitativo di sabbia verrà determinato mediante media

ponderale sulla percentuale del contenuto in sabbia evidenziato dalle analisi granulometriche previste all'art. 30 comma 1 lettera l).

### **Art. 32 Tariffe.**

(c1) L'interessato si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma calcolata in conformità alla tariffa definita dalla Giunta Regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

(c2) Il volume annuo di riferimento sarà pari a 1/3 del quantitativo massimo autorizzato, con conguaglio all'ultimo anno di validità dell'atto autorizzativo.

### **Art. 33 Garanzia fideiussoria.**

(c1) Al momento del ritiro dell'atto autorizzativo, dovrà essere depositata presso il Servizio Geologico comunale apposita garanzia il cui importo sarà determinato tenendo conto di:

- a) un importo a copertura della somma che il richiedente deve versare annualmente ai sensi del prec. art. 32 ;
- b) un importo a copertura della spesa presunta per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale dell'area a lavori ultimati.

(c2) La garanzia di che trattasi è costituita dal richiedente a mezzo di fideiussione, l'eventuale cambio di istituto fideiussore deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Nella fideiussione dovrà essere inserita una clausola con la quale l'Istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche all'interessato con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art.1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

### **Art. 34 Inizio e fine lavori.**

(c1) L'inizio dei lavori è subordinato alla presentazione, con preavviso di almeno 8 giorni, di apposita dichiarazione (vedi allegato 3), firmata dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei Lavori e se nominato dal Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori. Dovrà essere completa di tutti gli eventuali allegati indicati nell'atto autorizzativo.

(c2) La comunicazione di fine lavori (vedi allegato 4), accompagnata dalla richiesta di svincolo della polizza fideiussoria, conterrà il Certificato di Collaudo dei lavori eseguiti, redatto da tecnico abilitato, incaricato allo scopo dall'Amministrazione Comunale. Le spese di collaudo saranno a carico del committente.

## ***TITOLO IV – NORME COMUNI***

### ***Art. 35 Decadenza***

(c1) Il Dirigente del Servizio preposto pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti, di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 17/91, del titolare dell'autorizzazione;
- b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e/o relativa convenzione/atto unilaterale d'obbligo e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;

(c2) In caso di mancato inizio dei lavori nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione degli stessi per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Dirigente incaricato diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Dirigente incaricato valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

(c3) Qualora l'esercente non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L.R. 17/91.

### ***Art. 36 Revoca e sospensione***

(c1) L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione dei lavori.

(c2) La revoca è disposta con provvedimento motivato del Dirigente incaricato, e se previsto, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive.

(c3) Con il medesimo provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, il Dirigente incaricato dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dei lavori.

(c4) In caso di temporaneità delle condizioni indicate al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione può essere sospesa per il tempo della loro persistenza e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

#### **Art. 37 Interventi d'ufficio**

In caso di abbandono dell'area interessata dai lavori o non rispetto del progetto di coltivazione e sistemazione approvato, il Comune interviene d'ufficio eseguendo i lavori di sistemazione necessari ed utilizzando a tal fine la fideiussione depositata presso l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 38 Diffida**

(c1) Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 della L. R. 17/91 prescrive:

a) la sospensione cautelativa dell'attività estrattiva nonché le modalità e i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 17/91 ;

b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16 della L.R. 17/91.

(c2) Con separato provvedimento il Dirigente incaricato commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22 della L.R. 17/91.

(c3) Questa procedura si applica anche per gli interventi previsti dal precedente art. 29.

#### **Art. 39 Viabilità**

(c1) Nella convenzione/atto unilaterale d'obbligo si dovrà garantire la manutenzione della viabilità interessata al traffico indotto dalle cave.

(c2) Le strade di accesso e di servizio alle cave dovranno essere collegate alle strade pubbliche mediante collegamenti a raso segnalati, larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 50 m. Inoltre dovranno garantire il transito dei mezzi d'opera, per cui dovranno essere dotate di massicciata di adeguato spessore. Sulla superficie viaria potrà essere steso uno strato

"antipolvere" al fine di contenere gli effetti di dispersione delle polveri in seguito al transito degli automezzi.

(c3) E' facoltà del Comune imporre agli automezzi pesanti, diretti o provenienti dalla zona interessata dai lavori l'uso di percorsi alternativi e/o particolari fasce orarie o periodi per il transito, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.

#### **Art. 40 Passi carrai**

Se necessario le aree interessate dai lavori devono essere provviste di idonei passi carrai, regolarmente autorizzati dagli uffici degli enti competenti.

#### **Art. 41 Sorveglianza**

I lavori saranno eseguiti considerando la necessità da parte del personale addetto, di effettuare controlli sul rispetto delle norme e dei progetti presentati. Verrà pertanto garantita una sufficiente pulizia dell'area interessata che consenta il raggiungimento dei capisaldi di delimitazione dell'area e dei picchetti di riferimento posti in sito nei modi indicati dall'art. 26. Ripetute inadempienze potranno portare alla sospensione dell'autorizzazione.

#### **Art. 42 Imprevisti**

Nel caso si verificano in fase di lavorazione condizioni differenti e non previste dai progetti presentati, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione al Comune.

Eventuali inadempienze potranno portare alla sospensione dell'autorizzazione.

#### **Art. 43 Rispetto di alberature di pregio**

(c1) Tutte le alberature di pregio esistenti debbono essere conservate, per le restanti sono consentiti la rimozione e l'abbattimento. Il distacco minimo dal tronco all'orlo degli scavi dovrà essere pari ad una volta e mezzo l'altezza della pianta.

(c2) Non sono considerate alberature di pregio:

- pioppi e ibridi canadesi di qualsiasi natura;

- le robinie, i salici, noci, il pioppo bianco o nero, gli aceri, i ciliegi, gli olmi e i bagolari con diametro di tronco inferiore a m 0,40 ad un metro dal piano di campagna;
- gli altri frutteti di qualsiasi età e diametro;
- le siepi.

**Art. 44 *Rispetto di edifici e costruzioni di valore architettonico, storico e ambientale***

(c1) Le fasce di rispetto degli scavi da edifici o costruzioni di valore architettonico, storico ed ambientale saranno stabiliti caso per caso, previo il parere della C.Q.A.P del Comune e in ogni caso non dovranno mai essere inferiori a m 30.

(c2) Dovranno essere salvaguardati, oltre ai fabbricati, anche gli spazi di pertinenza delle costruzioni (corti, parchi, viali, fabbricati minori).

(c3) Eventuali proposte di demolizione di edifici esistenti restano subordinate al rilascio di regolare Permesso a Costruire da parte del Comune.

**Art. 45 *Rinvenimento di cose di interesse storico, archeologico o paleontologico***

(c1) Nel caso che durante i lavori di estrazione venissero alla luce reperti di carattere archeologico, storico o paleontologico, la ditta è obbligata a sospendere immediatamente i lavori, informando ai sensi di legge l'Autorità competente, in tal caso la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna.

La stessa comunicazione dovrà essere inviata al Sindaco.

(c2) La ditta è tenuta a collaborare con l'eventuale fornitura di mano d'opera e mezzi alla rimozione dei reperti; i lavori potranno essere ripresi solo previo benestare dell'Autorità competente.

**Art. 46 *Rinvenimento di ordigni bellici***

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della convenzione venissero alla luce ordigni bellici o oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente autorità militare. All'atto dell'eventuale rinvenimento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la ditta ha l'obbligo di sospendere

immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto dell'Autorità militare.

**Art. 47 *Adozione di adeguati accorgimenti per impedire l'imbrattatura delle strade pubbliche da parte degli automezzi della cava***

*(c1)* La ditta è tenuta, sia durante le fasi di escavazione che in quelle di ripristino finale dell'area oggetto dei lavori, ad evitare che i mezzi in uscita ed in entrata all'area di cava sporchino le pubbliche vie. A tal fine essa è tenuta alla pulitura delle strade interessate, ovvero all'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

*(c2)* In caso di continua inadempienza, il Comune può imporre alla ditta l'adozione dei summenzionati accorgimenti entro un termine massimo da definirsi. L'inadempienza e l'inosservanza del termine di tempo imposto comporta la sospensione dei lavori di estrazione. In tal caso la pulitura sarà fatta direttamente dal Comune, che provvederà ad addebitare l'onere della spesa alla ditta stessa mediante introito dalla fideiussione depositata.

**Art. 48 *Inadeguatezza della rete viabile pubblica al trasporto pesante del materiale di scavo***

*(c1)* Considerate le eventuali disposizioni in materia già applicabili da parte degli Enti preposti alla manutenzione delle reti stradali, il Comune in caso di inadeguatezza della propria rete stradale al traffico pesante (resistenza delle massicciate, larghezza dei corpi stradali e dei manufatti, raggi di curvatura ecc.) può imporre che entro un termine congruo la ditta realizzi delle opere e degli interventi necessari alla funzionalità della rete stessa allorché riscontri danneggiamenti provocati dagli automezzi della ditta.

*(c2)* Nel caso che, entro i termini imposti, la ditta non provveda al ripristino ed agli adeguamenti suddetti, il Comune interverrà d'ufficio e le spese relative saranno addebitate alla ditta stessa. E' inoltre facoltà del Comune, qualora lo riscontri necessario, imporre, per gli automezzi pesanti diretti o provenienti dall'area dei lavori, l'uso di percorsi più idonei allo scopo di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.

L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto per tali lavori comporta la sospensione dell'autorizzazione.

## ***TITOLO V - REGIME TRANSITORIO.***

### ***Art. 49 V.I.A. e Screening.***

Dalla data di Pubblicazione sul B.U.R. Regionale dell'avviso dell'avvenuta adozione del presente Piano Comunale delle Attività Estrattive, gli interessati potranno presentare i progetti di V.I.A. o Screening nei modi previsti dall'art. 7 delle presenti N.T.A.

Tale progetto dovrà essere accompagnato da una dichiarazione liberatoria sui tempi di deliberazione della V.I.A. o Screening, da redigersi nei modi previsti dall'allegato 6.

### ***Art. 50 Attività preliminari all'Esercizio dell'Attività Estrattiva.***

**(c1)** Sono da considerarsi attività preliminari all'Esercizio dell'Attività Estrattiva:

- 1°) installazione degli impianti di lavorazione e vasche di decantazione;
- 2°) rimozione del cappellaccio;
- 3°) viabilità di collegamento fra la rete stradale ordinaria e l'area di cava.

**(c2)** Per le sopraelencate attività, in esecuzione alla deliberazione positiva della procedura di V.I.A. o Screening e separatamente dalla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, può essere presentata al competente Servizio Comunale richiesta di autorizzazione alla loro esecuzione, corredata della seguente documentazione tecnica:

- a) stralcio P.S.C.;
- b) stralcio P.A.E.;
- c) elaborati grafici esecutivi;
- d) relazione tecnico /descrittiva e grafica delle opere da eseguire.

**(c3)** Al momento del ritiro dell'atto autorizzativo, dovrà essere presentata apposita garanzia fideiussoria che resterà in vigore sino alla presentazione della polizza fideiussoria prevista dall'art. 12 lettera e) dalle presenti N.T.A. Comunque il progetto esecutivo all'esercizio dell'attività estrattiva, redatto nei modi indicati dal precedente art. 11 dovrà comprendere per completezza anche quanto richiesto separatamente ai sensi del presente articolo.

### ***Art. 51 Attività di frantumazione, stoccaggio e commercializzazione di materiali lapidei.***

**(c1)** all'interno delle aree di cava e/o delle aree impianti è consentita l'attività di



frantumazione, stoccaggio e commercializzazione di materiali lapidei, tali attività potranno permanere all'interno delle aree indicate fino a quando non saranno completamente ultimati i lavori di sistemazione finale previsti per l'area di cava,

(c2) nel caso in cui l'attività estrattiva e di ripristino risultino ultimate alla data di esecutività del presente PAE, le attività di frantumazione, stoccaggio e commercializzazione di materiali lapidei di cui al precedente art. 18 commi 1 e 2 potranno essere riconfermate solamente per anni 3 (tre) previo il rilascio di specifico atto autorizzativo all'uopo richiesto.

#### **Art. 52 Sistema GIS**

Le "Società" dovranno presentare, entro 6 mesi dalla predisposizione della normativa di riferimento per l'elaborazione del sistema GIS, che verrà a loro comunicata ufficialmente tramite R/R, quanto previsto dall'art. 11 punto 17 nonché i successivi aggiornamenti previsti dal punto 9 dell'art. 15.

#### **Art. 53 Modalità per il rilievo del materiale scavato**

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di approvare un separato regolamento finalizzato alla determinazione di univoche modalità, che chi verrà incaricato, dovrà utilizzare per il rilievo e la quantificazione del materiale estratto in ogni cava, ai sensi del Prec, art. 15.

### **TITOLO VI - VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 54 Vigilanza**

(c1) Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della L.R. n. 17/91, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione, nella convenzione e nell'atto unilaterale d'obbligo, sono svolte dal Comune.

(c2) Le funzioni di vigilanza di cui all'art. 21 commi n° 1, 2 e 3 della L. Reg. 17/91, ai sensi dell'art. 147 comma 1 lettera b della L. Reg. 3/99 sono delegate alla Provincia.

(c3) Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spettano all'Autorità Sanitaria.

## Art. 55 *Sanzioni*

**(c1)** Chiunque svolga le attività previste dal primo comma dell'art. 5 delle presenti norme senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a €2.582.

**(c2)** Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata:

a) nel caso di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 17/91: una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a € 1.549;

b) negli altri casi: una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.549 e non superiore a € 10.329, fermo restando, nel caso di cui alla lettera c), comma 4, art. 11, della L.R. 17/91, l'obbligo di provvedere alla sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto.

**(c3)** Il valore commerciale di cui al primo e al secondo comma del presente articolo è determinato anche con riferimento ai listini della Camera di Commercio di Ravenna vigenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione.

**(c4)** Coloro che trasgrediscono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 516 e non superiore a € 1.549.

**(c5)** In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 17/91 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Dirigente incaricato provvede d'ufficio e a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 639 del 14/4/1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

**(c6)** Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le procedure previste dalla L.R. 21 del 28/4/1984.



***ALLEGATI***



**(a) Allegato 1 - Scheda tecnica di sintesi**

**CARATTERISTICHE DEL POLO**

Comune: ..... Località: .....  
Denominazione del polo: ..... Denominazione area escavazione: .....  
Superficie dell'area inserita nel PIAE: ..... ha  
Tipo di materiale: .....  
Potenzialità: .....  
Volume massimo estraibile: .....  
Profondità massima di scavo: ..... m  
Vincoli esistenti sull'area: .....  
.....  
.....  
Vincoli esistenti entro una distanza di 500 m dall'area di possibile escavazione: .....  
.....  
.....  
Tipologia prevista per l'intervento: .....  
Natura geomorfologica del sito interessato: .....  
.....  
Caratteristiche della falda: .....

**CARATTERISTICHE PAE ED AREA OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE**

Data di adozione del PAE Comunale: .....  
Data di controdeduzione del PAE Comunale: .....  
Data di approvazione del PAE Comunale: .....  
Tipo di materiale estraibile: .....  
Superficie dell'area inserita nel PAE Comunale: ..... ha  
Superficie totale dell'area di coltivazione da autorizzare: ..... ha  
Superficie netta scavabile: ..... ha  
Volume estraibile potenziale previsto dal PAE Comunale: .....m3  
Volume estraibile autorizzati dal PAE Comunale: .....m3  
Data inizio prevista della concessione: .....

Data presunta del termine della concessione: .....

Data presunta di inizio escavazione: .....

Data presunta di fine escavazione: .....

Sistemazione finale: .....

.....

.....

**(b) Allegato 2 – Atto Unilaterale d’Obbligo**

**ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO**

**PREMESSO**

Che il Sig. .... nato a ..... il  
..... Codice Fiscale ..... residente a .....  
via ..... in qualità di ..... dei terreni agricoli siti in  
Località ....., via ..... e censiti all’N.C.T. del Comune  
di Ravenna, Sez. .... Fg. .... Map.  
.....Partita ....., con pratica Prot. n°  
..... del ....., ha presentato al Comune di Ravenna domanda  
tendente all’autorizzazione per l’esecuzione di .....(*miglioramento fondiario o  
modificazione della morfologia del suolo – indicare quale e descrizione  
dell’intervento*).....  
da realizzarsi in n° .....(in lettere) stralci funzionali.

- che in esecuzione delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Attività Estrattive del  
Comune di Ravenna, l’allegato progetto è costituito dai seguenti elaborati previsti dall’art. 30  
delle citate N.T.A.: .....(*inserire lettere relative*).....;

- che dagli atti progettuali si evince che per l’esecuzione dell’intervento è prevista la  
sistemazione all’esterno dell’area di proprietà di ..... mc. di sabbia,  
computata nei modi indicati dall’art. 31 delle NTA, sulla base del piano di campionamento  
previsto dall’art. 30 delle stesse, approvato dal Servizio Geologico comunale in data  
..... con prot. n° .....

**TUTTO CIO PREMESSO**

con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge, il sottoscritto Sig.  
..... che nel seguito del presente atto nato verrà più brevemente  
indicato come “*il richiedente*” - nato a ..... il .....  
Codice Fiscale ..... residente a ..... via



..... in qualità di ..... dei terreni agricoli descritti  
in premessa **DICHIARA** di riconoscere in proprio ed **ASSUME** i seguenti

#### **IMPEGNI**

in ordine ai lavori di che trattasi nei confronti del Comune di Ravenna, specificati nei punti di seguito elencati, accettati pienamente, senza riserva ed eccezione alcuna:

1) a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma calcolata in conformità alla tariffa definita dalla Giunta Regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale. Il mancato versamento di questo onere alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione (art. 35 N.T.A.) nonché la sua automatica sospensione della validità, previa diffida ad ottemperare entro quindici giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente;

2) a quantificare la somma di cui sopra utilizzando quale volume di riferimento, 1/3 del quantitativo massimo autorizzato per ogni singoli stralcio, con conguaglio all'ultimo anno di validità di ogni atto autorizzativo;

3) a depositare presso il Servizio Geologico comunale, contestualmente al ritiro di ogni atto autorizzativo, una garanzia fideiussoria calcolata nei modi indicati dall'art. 32 delle N.T.A.;

4) a comunicare entro 10 giorni, l'eventuale cambio di istituto fideiussore mediante deposito della nuova garanzia;

5) a far inserire nella garanzia, da parte dell'istituto fideiussore, una clausola con la quale l'Istituto stesso si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche all'interessato, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;

6) **“il richiedente”** nel caso in cui i competenti Servizi Comunali dovessero riscontrare delle difformità nei lavori rispetto a quanto autorizzato, provvede entro un tempo massimo di 90 giorni alla regolarizzazione delle difformità riscontrate. Trascorso tale termine, riconosce al

Comune l'autorità di procedere d'Ufficio al completamento dei lavori, utilizzando per i pagamenti le somme versate a garanzia;

7) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche, ivi comprese tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle Istituzioni competenti, in completa conformità con tutte le norme, le leggi e le prescrizioni eventualmente necessarie;

8) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatti salvi il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;

9) a consentire l'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli, la "Società" dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore dei lavori ogni chiarimento, informazione e notizia che sia richiesta da detti funzionari;

10) ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso pubblico comprese negli atti di progetto, per tutta la durata dei singoli atti autorizzativi;

11) ad eseguire i lavori in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente;

12) "*il richiedente*" qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dei singoli stralci venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, provvederà immediatamente a sospendere i lavori ed a comunicare l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. Inoltre collaborerà per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e la manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità;

13) qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto dei singoli

stralci venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, **“il richiedente”** ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare;

**14)** ad installare idonei box prefabbricati quali eventuali locali adibiti al ricovero e per i servizi igienici delle maestranze; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori.

Il presente atto unilaterale d'obbligo è impegnativo sin da ora per **“il richiedente”** e verrà registrato a sua cura e con tutte le spese relative a suo carico, successivamente alla data di esecutività della Delibera comunale di approvazione e comunque prima dell'inoltro della richiesta di attuazione del 1° stralcio funzionale.

Il Richiedente

(c) allegato 3 – *Dichiarazione art. 49*



**COMUNE DI RAVENNA**

P.IVA 00354730392 – www.comune.ra.it

**AREA INFRASTRUTTURE CIVILI**

**Servizio** Geologico - Protezione Civile - U.O. GEOLOGICO

Via via *Ponte Marino* n° 2 - 48100 Ravenna – Italy

Tel. 0544 – 482086 fax 0544 – 482357.

Ns. Rif. P.G. n. ....Ravenna, lì .....

Il Sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... Codice Fiscale ..... residente a  
..... via ..... in qualità di  
proponente della SIA/Screening. relativa alla Cava ..... sita in  
Località ....., via ..... come da  
progetto di che trattasi, di cui la presente è allegato sostanziale, ai sensi dell'art. 49 della NTA  
del PAE 2006 del Comune di Ravenna

**DICHIARA**

di essere a conoscenza di quanto disposto dal citato art. 49 della NTA del PAE 2006 del  
Comune di Ravenna e pertanto che l'approvazione della SIA/Screening proposto, avverrà  
solamente successivamente alla data di esecutività del PAE stesso, e comunque dopo il  
completamento della fase di istruttoria.

*In Fede*

*Il Dichiarante*